

CITTA' DI RAPALLO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEI SINGOLI INCARICHI LEGALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/09/2012

ARTICOLO 1

Con il presente regolamento si intendono stabilire le modalità, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente agli avvocati esterni, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione. In tal senso, si chiarisce, sulla base della vigente giurisprudenza in materia (C.d.S., sez. V, n. 2730 dell'11/05/2012), che i singoli incarichi in oggetto non costituiscono appalti di servizi legali, bensì contratti d'opera intellettuale che esulano dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Di conseguenza, l'attività di selezione del singolo difensore del Comune, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai succitati principi ex art. 97 Cost., oltre che a quello di adeguata motivazione (ex art. 3 Legge 241/1990), al fine di rendere possibile la decifrazione della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.

ARTICOLO 2

Gli incarichi di cui al presente regolamento, sulla base dei presupposti di cui al precedente art. 1, vengono conferiti sulla scorta dei seguenti presupposti:

- a) qualora sia stata preliminarmente ed espressamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- b) la prestazione risponda alle oggettive esigenze di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
- c) la resistenza in giudizio o l'avvio dell'azione giudiziaria sia imposta dalla necessità di tutelare gli interessi della Civica Amministrazione nonché gli atti dalla medesima adottati;
- d) oggetto e compenso della prestazione richiesta siano determinati o determinabili;
- e) sussista la relativa copertura finanziaria, nella misura in cui garantisca i costi da sostenersi per l'attività defensionale preventivamente pianificata, nei termini e modalità di cui ai successivi artt. 3 e 5.

ARTICOLO 3

Qualora la Civica Amministrazione si veda convenuta, ed acquisito il parere favorevole alla resistenza in giudizio espresso dal dirigente competente per materia, o qualora si renda necessario l'avvio di una procedura giudiziale nell'interesse della Civica Amministrazione, la Giunta Comunale delibera la costituzione nella vertenza instaurata od l'azionamento del meglio ritenuto procedimento giudiziale a tutela delle ragioni dell'Ente.

Nell'ambito di tale deliberazione, la Giunta Comunale individua il legale al quale si intende conferire apposito mandato defensionale.

La scelta del professionista dovrà essere ispirata ai seguenti principi e criteri:

- a) trasparenza, efficienza, efficacia e professionalità;
- b) rotazione tra i vari professionisti;
- c) eventuale consequenzialità e complementarietà tra incarichi aventi il medesimo oggetto o le medesime parti in causa;
- d) specifiche competenze maturate nella materia oggetto del contenzioso;
- e) assunzione di precedenti incarichi di contenuto affine o comunque connesso;
- f) economicità;
- g) verifica preventiva delle eventuali condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi nei confronti del Comune di Rapallo, intese cioè nella sussistenza – all'atto dell'incarico – di cause personali pendenti avverso l'Ente.

Sulla base dei suddetti principi e criteri, l'Ufficio Contenzioso provvede ad acquisire uno o più preventivi di spesa necessari per l'espletamento dell'incarico in argomento, sempre su indicazione della Civica Amministrazione, e provvede alla predisposizione della proposta di deliberazione di cui al comma 1 secondo un criterio di contenimento della spesa pubblica. In sede di richiesta del preventivo, verrà fornita al legale la documentazione utile ai fini della quantificazione della spesa.

Delle motivazioni che sorreggono di volta in volta la scelta del legale verrà data adeguata spiegazione in sede di deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 4

A seguito della deliberazione di cui all'art. 3, il Dirigente della Ripartizione competente adotta la determinazione di conferimento di incarico e provvede ad assumere il relativo impegno di spesa.

La redazione dei relativi disciplinari di incarico avviene a cura dello stesso dirigente, nel rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 5

Il preventivo formulato dal legale dovrà intendersi quale importo massimo liquidabile in favore dello stesso a fronte dell'incarico affidato. Detto preventivo dovrà essere predisposto, in via complessiva, comprendendo le varie fasi procedurali della costituzione in giudizio, nonché gli adempimenti prevedibili nell'arco ragionevole di tempo durante il quale andrà ad esplicarsi l'attività defensionale, e comprenderà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la redazione delle memorie in difesa dell'ente, la partecipazione alle udienze, la corrispondenza informativa, eventuali colloqui telefonici, fotocopie, bolli, contributi unificati, memorie integrative, disamina di eventuali ipotesi transattive, ecc..

Qualora la vertenza richieda un'attività defensionale suppletiva straordinaria e del tutto non prevedibile al momento dell'insorgenza della stessa, che risulti tale da richiedere motivatamente una integrazione del preventivo di spesa originariamente formulato dal legale, quest'ultimo sarà tenuto a darne tempestiva, puntuale e dettagliata comunicazione all'Ente, comprensiva anche di tutti

gli oneri riflessi correlati, onde consentire la corrispondente integrazione dell'impegno di spesa assunto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il legale dovrà impegnarsi, all'atto della sottoscrizione del disciplinare di incarico, a non assumere per conto terzi incarichi avverso la civica amministrazione per tutta la durata del mandato conferito.

Il professionista dovrà in ogni caso provvedere, in sede di fatturazione, ad una descrizione analitica dell'attività svolta, suddividendo le singole voci relative a costi, diritti ed onorari, il tutto nell'ambito degli impegni di spesa originariamente assunti.

ARTICOLO 6

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa in materia, nonché al vigente Codice Deontologico Forense.